I decreti Semplificazione e Rilancio favoriscono le operazioni di aumento di capitale

Occasione unica per le imprese

Forti incentivi al rafforzamento patrimoniale delle aziende

DI LORENZO SCOTELLARO*

occasione fornita dall'applicazione congiunta delle disposizioni previste dall'art. 26 del dl n. 34/2020 (c.d. «decreto Rilancioi) e dall'art. 44 del dl n. 76/2020 (c.d. «decreto Semplificazio-ni») è, nelle intenzioni del

legislatore, un forte incentivo al rafforzamento patrimoniale delle imprese di me-die dimensioni.

Come affermato in entrambe le relazioni tecniche che accompagnano i decreti, l'intento del nuovo impianto normativo è volto ad aiutare le imprese italiane, già

in un generalizzato contesto di sottocapitalizzazione, ad affrontare la difficile congiuntura economica dovuta alla pandemia del Covid-19, accogliendo l'esigenza di fa-vorire le operazioni di aumento di capitale mediante il ricorso della leva fiscale, ma anche attraverso una loro rapida deliberazione ed esecuzione. Le implicazioni che accompagnano questa nuova regolamentazione sono molteplici e richiedono particolare attenzione e approfondimento, perché le im-prese ne possano beneficiare concretamente.

L'aumento di capitale a

pagamento
Per aumento a pagamento o «reale» del capitale sociale si intende quello effettuato mediante l'assunzione di nuovi obblighi di conferimento da parte di coloro che sottoscrivono azioni o quote di nuova emissione. Ogni qualvolta l'emissione o la sottoscrizione di nuove azioni o quote avvenga ad un prezzo maggiore del loro valore nominale, viene stanziata la c.d. Riserva da soprapprezzo azioni che, secondo quanto previsto dall'Oic 28 in materia di patrimonio netto, può essere utilizzata a copertura delle perdite; non può inve-ce essere distribuita fino a quando non venga integrata

la riserva legale.

Dal punto di vista fiscale l'aumento di capitale a pagamento è un'operazione neutrale. Tuttavia, se l'ope-razione è effettuata mediante costituzione di una riserva da soprapprezzo, in caso di sua successiva distribuzione ai soci le somme e/o i beni ricevuti dagli stessi non costituiscono utili, ma il loro valo-re riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute. Tale valenza viene comunque riconosciuta solamente in se-guito alla distribuzione degli

utili e loro riserve . I vantaggi fiscali previgen-ti, derivanti dalle operazioni di aumento di capitale a pa-gamento, sono dati i) dalla disciplina Ace, che riconosce alla società conferitaria la deduzione dal reddito di una percentuale (attualmente fissata all'1,3%) parametrato temporalmente dell'effettua-

L'intento del nuovo impianto normativo è volto ad aiutare le imprese italiane, accogliendo l'esigenza di favorire le operazioni di aumento di capitale mediante il ricorso della leva fiscale, ma anche attraverso una loro rapida deliberazione ed esecuzione

> zione dell'aumento stesso, ii) dalla disciplina delle startup e delle Pmi innovative, che prevede per i conferenti una detrazione del 30% dall'imposta lorda per i soggetti Ir-pef (aumentata al 50% solo per l'anno 2020) e una dedu-zione del 30% dal reddito per soggetti Ires.

Oltre a quanto già previsto, i recenti interventi normativi in materia prevedono una procedura agevolata e bonus fiscali.

Aumento di capitale agevolato ex art. 44 del decreto «Semplificazio-

Come è noto, la normativa civilistica prevede che gli aumenti di capitale debbano passare da una delibera assembleare con i quorum previsti dalla legge o dallo statuto sociale. La norma agevolativa prevede che le assemblee dei soci possano deliberare aumenti del capi-

tale sociale con quo rum ridotti: sino al 30 giugno 2021, in deroga alle previ sioni statutarie o al rinvio civilistico, il quorum costitutivo dato dalla metà del capitale sociale e il quorum deliberativo è raggiunto dalla

maggioranza del capitale rap-presentato in assemblea. Ne discende che, grazie ai nuovi quorum temporanei, sarà possibile - o comunque più agevole - deliberare l'aumento di capitale anche in società nella cui compagine siano presenti soci di minoranza riluttanti o «dormienti», le cui indecisioni o reticenze, a causa degli elevati quorum deliberativi richiesti in condizioni ordinarie, rischierebbero di bloccare o rallentare la vita societaria, con pregiudizio del patrimonio e, soprattutto, delle casse

Tax-credit ex art. 26 del

dl n. 34/2020 «Rilancio»

Mentre l'aumento di ca-pitale con quorum ridotti è praticabile dalla generalità delle società di capitali, per gli abbinabili bonus fisca-li la platea è ridotta ai soli soggetti conferitari che perfezionino l'aumento entro il 31 dicembre 2020 e che rispettino le condizioni pre-

viste dal comma 1 dell'art. 26 del dl n. 34, ossia che:

- non rien-trino tra gli inter-mediari disciplinati dall'art. 162-bis del Tuir (holding di partecipazioni finanziarie o non finanziarie, banche, società finanziarie):

- nel periodo di im-posta 2019 abbiano maturato un ammontare di ricavi, tra i 5 e i 50 milioni di euro;

- nei mesi di marzo e aprile 2020 abbiano subito, a causa

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi, rispetto al medesimo bimestre del 2019 non inferiore al 33%;

- n'on rientrino. alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria

delle imprese in difficoltà così come definite dai regolamenti europei vigenti; si trovino in condizione

di regolarità contributiva e

- siano in regola su norma-tiva edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salva-

Grazie ai nuovi quorum tempora-nei, sarà possibile, o comunque più agevole, deliberare l'aumento di capitale anche in società nella cui compagine siano presenti soci di minoranza riluttanti o dormienti

guardia dell'ambiente;

non rientrino tra le società che hanno ricevuto e non restituito o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Euro-

non si trovino nelle condizioni ostative in materia di leggi antimafia;

non abbiano amministratori, soci o titolari effettivi nei confronti dei quali sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati fiscali gravi di cui all'art. 12, comma 2, dlgs 74/2000.

La platea dei beneficiari è

stata estesa anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa, a condizione che siano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto.

I tax-credit previsti hanno valenza sia per il socio sia per la società: al primo spetta un credito d'imposta pari al 20% dell'importo sottoscritto a titolo di capitale e sovrapprezzo fino ad un massimo di euro 400 mila, mentre alla conferitaria è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale deliberato, sottoscritto e versato. La distribuzione da parte della società conferitaria di «riserve di qualsiasi tipo»

Mentre l'aumento di capitale con

quorum ridotti è praticabile dalla

generalità delle società di capita-

li, per gli abbinabili bonus fiscali

la platea è ridotta ai soli soggetti

conferitari che perfezionino l'au-mento entro il 31 dicembre 2020

e che rispettino le condizioni pre-

viste dal comma 1 dell'art. 26 del

decreto Rilancio

comporta la decadenza dal

credito d'imposta ed il con-seguente obbligo di resti-

tuire l'ammontare detratto

compresi gli interessi legali

sia in capo al socio investi-

tore, se effettuata prima del

31.12.2023, che in capo alla

società, se effettuata prima del 01.01.2024. Per poter

apprezzare l'entità dei benefici di cui si tratta, si consideri a

titolo esemplificati-

vo il caso di una so-

cietà con capitale di

euro 50 mila, che nel 2019 abbia realizzato

perdite per euro 200

mila e il cui patrimo-

nio netto al lordo del-

le perdite è di euro 100 mila: ipotizzando un versamento

di euro 200 mila di cui euro

50 mila a titolo di capitale e

euro 150 mila come soprap-

prezzo, i soci potrebbero ma-turare crediti dell'ammonta-

re di euro 40 mila e la società

stessa crediti dell'ammonta-

re di euro 15 mila (pari al

50% delle perdite eccedenti il 10% del Pn lordo, entro il li-

mite del 30% dell'aumento di

capitale). Nello stesso caso, ipotizzando un aumento di

capitale di euro 200 mila e, quindi, senza soprapprezzo, il

credito d'imposta in capo alla

società conferitaria ammon-

terebbe ad euro 60 mila.

Allo stato attuale non pare ci siano ostacoli al cumulo del credito d'imposta in argomento con le detrazioni rafforzate derivanti da investimenti in startup e Pmi innovative, con l'effetto che i benefici complessivi potrebbero essere amplificati fino al 70% degli investimenti

Utilizzo dei finanziamenti dei soci

Premesso che per usu-fruire dei tax credit previsti per le «ricapitalizzazioni» è necessario che il relativo conferimento avvenga in danaro, dalla lettura delle attuali norme in essere in materia non sembrano esserci cause ostative alla preventiva restituzione dei finanziamenti soci appostati alla voce di stato patrimoniale D) 3) dehiti verso soci per finanziamenti; al contrario, dall'interpreta-

zione letterale del comma 5 dell'art. 26 del dlgs 74/2000 risulta che l'utilizzo dei finanziamenti soci appostati a riserva precluda i vantaggi fiscali. Conclusioni

Entrambe le norme in esame tendono a ridurre l'annoso problema della sottocapitalizzazione delle imprese italiane, dando alle stesse la possibilità di reperire le risorse necessarie evitando di ricorrere ad indebitamento.

Le agevolazioni di natura civilistica ed i rilevanti benefici della leva fiscale potrebbero rappresentare il contesto ideale per far confluire al mondo delle imprese, incluse quelle di minori dimensioni. la grande liquidità disponibile a livello sistemico, an-che in termini di risparmio privato, proprio per fronteggiare la grave carenza di li-quidità che queste patiscono

diffusamente. Nel contesto attuale, e la complessità della norma non aiuta, far convergere domanda e offerta, fabbisogno finanziario e opportunità di investimento (ad elevato rendimento «fiscale») è am-bizioso e molto sfidante, ma è anche quello che serve al nostro paese per risollevarsi, e i giovani commercialisti vogliono giocarsi fino in fondo questa partita, sempre più partner d'impresa. *in coordinamento con

la commissione studi Ugdcec Venezia

-© Riproduzione riservata----

Pagina a cura DELL'UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI Commercialisti ed Esperti Contabili